



Ordinanza n. 485 del 09 NOV. 2020

OGGETTO: Misure per la gestione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza-ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento obbligatorio, nonché per il conferimento di rifiuti presso residenze socio-assistenziali e il conferimento di rifiuti presso le isole ecologiche.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti";

VISTA le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020, n. 248, che, nell'abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che *“continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto *“Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020”*;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020, n. 248 ;

ATTESO che il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 testé citato

- all'articolo 1, comma 1, prevede che *“A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”*;

- all'articolo 1, comma 3, prevede che *“A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”*;

- all'art. 1, comma 4, prevede che *“Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali”*;

- all'art. 1, comma 8, prevede che *“E' vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”*;

- all'articolo 1, comma 14, prevede che *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”*;

- all'articolo 1, comma 15, prevede che *“Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.”*;

- all'art. 1, comma 16, prevede che *“Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”*;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83 recante *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVI-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*;

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute:

- 12 agosto 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
- 16 agosto 2020, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
- 21 settembre 2020, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

- 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020;

ATTESO che il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 testé citato all’articolo 5, comma 1, prevede che “*Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell’obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età’ inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04 novembre 2020;

VISTA la parte quarta, recante Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e in particolare l’art. 191;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 222 in data 28 maggio 2020 “*Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al sars-cov-2 in isolamento obbligatorio, nonché per il conferimento di rifiuti presso residenze socio assistenziali e il conferimento di rifiuti presso le isole ecologiche*”;

VISTA la circolare del 27 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni*”;

PRESO ATTO dei contenuti del documento del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente datato 24 marzo 2020 e denominato Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19, nel quale vengono specificate alcune ulteriori indicazioni sulla gestione dei rifiuti indifferenziati, specificando tra l'altro che i rifiuti urbani indifferenziati sono classificati con il codice 20 03 01;

PRESO ATTO, altresì, della nota prot. 8293 del 12/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità, ed il conseguente Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 aggiornato al 31/05/2020, nonché del Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 del 18/05/2020;

CONSIDERATE le necessità, di gestire e disciplinare adeguatamente e in sicurezza la raccolta, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti da soggetti che dimorano in edifici adibiti ad uso di civile abitazione, in isolamento in quanto venuti a contatto con il virus SARS-Cov-2 o risultati positivi alla ricerca dello stesso e di quelli prodotti nell'ambito di residenze socio-assistenziali durante la pandemia in atto;

RITENUTO, pertanto, necessario, in sostituzione della disciplina contenuta nella propria ordinanza n. 222 in data 28 maggio 2020, prevedere misure efficaci per assicurare la tutela igienico sanitaria durante la pandemia da COVID-19 nello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nelle fasi di raccolta e smaltimento con una disciplina per quelli prodotti da soggetti che dimorano in edifici adibiti ad uso di civile abitazione, in isolamento in quanto venuti a contatto con il virus SARS-Cov-2 o risultati positivi alla ricerca dello stesso e per quelli prodotti nell'ambito di residenze socio-assistenziali;

RITENUTO, altresì, visti i dati forniti dalle Autorità Sanitarie e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, che sia necessario prevedere nell'ambito del quadro normativo esistente per il contrasto dell'epidemia da COVID-19, misure al fine di limitarne il più possibile la diffusione;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

1. In sostituzione della disciplina contenuta nella propria ordinanza n. 222 in data 28 maggio 2020, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti da soggetti che dimorano in edifici adibiti ad uso di civile abitazione, in isolamento in quanto venuti a contatto con il virus SARS-Cov-2 o risultati positivi alla ricerca dello stesso e per quelli prodotti nell'ambito di residenze socio-assistenziali avviene nel rispetto delle seguenti misure:

Articolo 1

Smaltimento DPI

1. I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, visiere, tute monouso, camici, etc.), utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, da soggetti non positivi al virus SARS-Cov-2 presso utenze domestiche e non domestiche diverse dalle strutture sanitarie, debbono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato e gestiti con codice 20 03 01.

Articolo 2

Gestione dei rifiuti provenienti da abitazioni in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2, in isolamento obbligatorio

1. I rifiuti, provenienti da abitazioni in cui dimorino soggetti in isolamento positivi al virus SARS-Cov-2, sono conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata; tali rifiuti devono essere confezionati secondo le modalità previste dal Rapporto ISS COVID-19, relativo alle "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2".
2. La raccolta dei rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento, è eseguita mediante il sistema "Porta-a Porta", a seguito di richiesta specifica fatta dall'utente, secondo le modalità che verranno comunicate dal comune territorialmente competente.
3. I soggetti deputati al servizio di prelievo dei rifiuti presso le abitazioni dei soggetti di cui al presente articolo sono le aziende incaricate del servizio di raccolta e smaltimento che devono operare in conformità alle raccomandazioni del Rapporto ISS COVID-19, relativo alle "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2".
4. E' altresì ammesso il ricorso a operatori addestrati tra cui i volontari attivati dal Sindaco ai sensi della legge regionale n. 37/2009 che devono operare in conformità alle raccomandazioni del Rapporto ISS COVID-19, relativo alle "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2".
5. I rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al virus SARS-Cov-2, in isolamento, raccolti dai soggetti di cui al punto 4) devono essere conferiti presso uno o più punti di raccolta temporanei comunali dove saranno stoccati in idonei contenitori messi a disposizione dai gestori e utilizzati in maniera tale che possano essere fruibili unicamente dal personale preposto alla raccolta di tale tipologia di rifiuti presso le residenze, ovvero luoghi protetti ed inaccessibili ad altri utenti.
6. I SubATO per la gestione dei rifiuti, in accordo con i Comuni, possono individuare dei punti di raccolta che aggregano più comuni nel caso in cui sia presente un numero molto limitato di utenze da raggiungere.
7. I rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2, sono classificati con codice 20 03 01 e conferiti in discarica avendo cura di garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi, in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale nonché il loro confinamento in zone definite della discarica con copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, allo scopo di evitare ogni forma di dispersione.

Articolo 3

Gestione dei rifiuti prodotti da residenze socio assistenziali pubbliche e private

1. Residenze socio assistenziali che non hanno pazienti COVID 19 positivi:
 - Rifiuti sanitari speciali (se presenti, sono gestiti in accordo al DPR 254/03) : il ritiro e lo smaltimento rimangono in capo al produttore degli stessi o all'USL nel caso in cui la gestione infermieristica sia affidata all'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - Rifiuti assimilati agli urbani: raccolta e trattamento/smaltimento secondo le normali modalità vigenti.

2. Residenze socio assistenziali con pazienti COVID 19 positivi o sospetti COVID 19:
 - Tutti i rifiuti sono gestiti come rifiuti sanitari speciali, in accordo al DPR 254/03: il ritiro e lo smaltimento rimangono in capo al produttore degli stessi o, nel caso in cui la gestione infermieristica sia affidata all'Azienda USL della Valle d'Aosta, dall'USL stessa.
3. Strutture socio assistenziali che ospitano soggetti aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili, ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena:
 - Tutti i rifiuti sono considerati urbani con codice 20 03 01 e gestiti in analogia a quanto disposto dall'art. 1, ad eccezione di eventuali rifiuti sanitari speciali provenienti da limitate attività di cura o infermieristiche, per cui, se presenti, il ritiro e lo smaltimento rimangono in capo al produttore degli stessi o all'USL nel caso in cui la gestione infermieristica sia affidata all'Azienda USL della Valle d'Aosta.
4. I rifiuti sanitari speciali di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere posizionati all'interno di idonei contenitori e di locali di stoccaggio temporaneo, individuati a cura delle strutture stesse;

Articolo 4

Computo dei quantitativi

1. I gestori delle discariche mantengono un registro nel quale viene indicata la zona di conferimento ed i quantitativi conferiti giornalieri dei rifiuti di cui agli articoli 2 e 3 comma 3, conferiti per ogni giorno.
2. I quantitativi dei rifiuti urbani indifferenziati di cui agli articoli 2 e 3 comma 3, calcolati secondo le modalità definite al precedente comma non hanno rilievo nei fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.

Articolo 5

Accesso ai centri di conferimento e isole ecologiche

1. Il conferimento è consentito a ciascun soggetto preferibilmente una volta alla settimana e su appuntamento, fatti salvi i soggetti che esercitano attività di impresa;
2. durante l'accesso, la permanenza e la circolazione nei centri di raccolta autorizzati è vietato ogni assembramento di persone;
3. i gestori dei centri di raccolta adottano, dandone debita informazione al pubblico, specifiche regole in ordine a modalità e orari di accesso e di conferimento, al fine di evitare ogni assembramento di persone;
4. all'interno dei centri di raccolta è obbligatorio, da parte di addetti e conferitori, l'uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando l'obbligo di osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro.

La presente ordinanza ha validità dal 09 novembre 2020 fino a nuovo provvedimento per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute al Ministro delle attività produttive e all'autorità d'ambito, al Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre e al Commissario del Comune di Courmayeur per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, al Commissario dell'Azienda USL, per notizia;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione

Erik Lavevo